



COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento

IL SINDACO



Certificato N. IT05/1120



Prot. n. 4533

Levico Terme, 30.03.2015

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014. Decreto di approvazione.

IL SINDACO

Premesso che il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto altresì che il summenzionato comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.*

Richiamato il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 che sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”* Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di*

nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”. Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

Ricordato che la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: “*La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.*”

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “*la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolti alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia*”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

Considerato quindi che in tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “*assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”

Visto il comma 612 che fornisce le seguenti prescrizioni operative: “*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*”.

Ricordato che il Comune di Levico Terme con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 25 novembre 2010 avente ad oggetto **“Riconizzazione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)”** ha autorizzato le partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- a) **STET S.p.A.** che svolge servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;
- b) **DOLOMITI ENERGIA S.p.A.** che svolge servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;
- c) **AMNU S.p.A.** che svolge servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;
- d) **MACELLO PUBBLICO S.r.l.**, che svolge un servizio pubblico locale, quindi servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;
- e) **NUOVA PANAROTTA S.p.A.**, che per espressa previsione del legislatore provinciale svolge attività comprese fra i servizi pubblici e quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; si rinvia al riguardo ai contenuti della circolare n. 1/2009 del Consiglio delle Autonomie locali ed al parere n. 3/2009 adottato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento, nell'adunanza del 14.01.2009;
- f) **GOLF VALSUGANA S.r.l.**, in quanto volta alla promozione delle attività sportive ed in particolare del golf, presenta una forte connessione con il territorio ed è stata valutata dall'Amministrazione quale società strategica per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo turistico e di conseguenza economico-sociale, costituendo pertanto attività strettamente necessaria al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; si ricorda inoltre che la partecipazione del Comune di Levico Terme a detta società rappresenta uno dei punti dell'Accordo di Programma con i Comuni di Pergine Valsugana, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna, per la riqualificazione e lo sviluppo del territorio dei Laghi di Caldonazzo e di Levico, di cui alla deliberazione consiliare n. 40 dd. 29.11.2006, successivamente integrata e modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 dd. 20.12.2006 e n. 12 dd. 15.03.2010;
- g) **TRENTINO MOBILITA' S.p.A.** che svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;
- h) **TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.**, le cui attività costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; inoltre la costituzione di Trentino Riscossioni S.p.A., quale Società provinciale di sistema a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa, è disciplinata dagli artt. 33 e 34 della L.P. n. 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- i) **INFORMATICA TRENTEINA S.p.A.**, le cui attività costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; inoltre la costituzione di Informatica Trentina S.p.A., quale Società provinciale di sistema a capitale interamente pubblico, finalizzata alla modernizzazione tecnologica, all'innovazione ed allo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità è costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 della L.P. 06.05.1980, n. 10 e disciplinata dall'art. 33 della L.P. n. 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- j) **CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI S.c.**, le cui attività costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;

- k) **AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.c.ar.l.**, le cui attività sono volte alla promozione turistica nell’ambito territoriale di riferimento, sono state valutate dall’Amministrazione comunale quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo turistico e di conseguenza economico-sociale, costituendo pertanto attività strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; inoltre in base alla L.P. 11.06.2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), è prevista l’adesione all’azienda da parte dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento, nonché la presenza di una loro rappresentanza nell’organo esecutivo.

Visto la relazione tecnica predisposta dal Segretario generale ai sensi del comma 612 della Legge 190/2014;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Operativo di Razionalizzazione e la correlata relazione tecnica, allegati sub “A” e “B” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge 190/2014;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2015 n. 3/L e ss.mm.

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il Piano Operativo di Razionalizzazione e la correlata relazione tecnica, allegati sub “A” e “B” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere copia del Piano Operativo e della relazione tecnica alla Sezione Regionale per il Trentino Alto Adige della Corte dei Conti;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale;
4. Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, entro la scadenza prevista dalla L. n. 190/2014 e s.m.i. 5;
5. Di trasmettere il presente atto alle Società Partecipate dal Comune di Levico Terme di cui all’allegato sub “A” della presente deliberazione.



IL SINDACO
- dott. Michele Sartori
